

LA COMUNICAZIONE FINALE

DELL'ELENCO DEI LAVORATORI LICENZIATI

PER RIDUZIONE DI PERSONALE CRISTALLIZZA

ANCHE LE RAGIONI DEL RECESSO

- A termini **dell'art. 4, co. 9 L. n. 223/91** (Cassazione Sezione Lavoro n. 19320 del 29 settembre 2016, Pres. Nobile, Rel. Ghinoy).

In materia di riduzione del personale la comunicazione **di cui all'art. 4, co. 9 della L. n 223 del 1991,** che fa obbligo di indicare "puntualmente" le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti (Cass. Sez. Lav. 15.6.2015, n. 12344).

Essa cristallizza anche le ragioni del recesso, non consentendo al datore di lavoro di dedurre in giudizio, *ex post*, l'applicazione di modalità della scelta diverse da quelle risultanti dalla citata comunicazione.

A tal fine, quindi, l'esigenza di consentire il controllo (contestuale e successivo) impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione.

